



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE

Servizio Pesca

GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA FASE I DEL BANDO DELLA MISURA 3.1 AZIONI COLLETTIVE

(art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) 1198/2006)

Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Pesca dell'Assessorato Agricoltura
e riforma agro-pastorale n. 19674/Det/529 del 12/8/2011



*Programma Operativo Nazionale F.E.P.
approvato con Decisione CE n. 7914
dell'11 novembre 2010*

*Guida per l'attuazione del Bando
della misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lett. m) del Regolamento
(CE) 1198/2006*



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

INDICE

INDICE	2
FINALITA'	3
AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	3
SOGGETTI DESTINATARI	3
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE	5



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

FINALITA'

1. Il presente documento costituisce una guida per lo svolgimento delle procedure di acquisizione e valutazione delle Dichiarazioni di impegno a formulare una proposta di Piano Locale di Gestione di cui alla FASE I del Bando di attuazione della misura 3.1 azioni collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) 1198/2006), approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Pesca dell'Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 19674/Det/529 del 12/8/2011.
2. Quanto riportato nella presente Guida è da considerarsi interpretazione autentica di quanto indicato nel Bando suddetto e nei relativi allegati.

AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

1. Per l'individuazione degli specchi acquei di competenza dei singoli Uffici marittimi si fa riferimento alla Tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 "Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime", e, per ciò che attiene la Direzione Marittima di Olbia, alla Tabella A di cui al D.P.R. 24 marzo 2011, n. 83 "Regolamento per la ridefinizione della circoscrizione territoriale degli Uffici marittimi ricadenti nelle Direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, nonché per la sostituzione della Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima ricadente nella Direzione marittima di Pescara".
2. Le coordinate dei punti che delimitano la zona di pesca individuata per l'applicazione del PLG, da inserirsi nella tabella di cui al punto 3, lett e) dell'Allegato 1, sono da intendersi piane (espresse in m).
3. Qualora l'area individuata per l'attuazione del PLG coincida con tutto il mare territoriale la tabella di cui al punto 3, lett e) dell'Allegato 1 non deve essere compilata.

SOGGETTI DESTINATARI

1. Il Gruppo proponente un PLG può scegliere di essere rappresentativo¹ in riferimento ai seguenti sottoinsiemi di imbarcazioni iscritte nei compartimenti della Sardegna:
 - intera flotta
 - sottoinsieme della flotta costituito dalle imbarcazioni iscritte in uno o più Compartimento/i marittimo/i

¹ Il numero di imbarcazioni aderenti rappresenta almeno il 70% del numero delle unità da pesca iscritte nell'area interessata dall'iniziativa o le imbarcazioni aderenti hanno capacità di pesca totale, misurata in GT, pari almeno al 70% della capacità di pesca totale delle unità da pesca iscritte nell'area interessata dall'iniziativa.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- sottoinsieme della flotta costituito delle imbarcazioni iscritte in uno o più Ufficio/i circondariale/i marittimi
- sottoinsiemi della flotta costituito delle imbarcazioni iscritte in uno o più uffici di iscrizione (Uffici locali marittimi, Delegazioni di spiaggia).

Nel caso in cui un Gruppo proponente un PLG faccia riferimento, nella individuazione della zona di pesca e nel calcolo della percentuale di rappresentatività, a uno o più uffici di iscrizione (ultimo segmento dell'elenco precedente), nel campo libero della tabella di cui al punto 3, lett f) dell'Allegato 1 deve essere indicato il nome del/degli uffici di iscrizione (Uffici locali marittimi, Delegazioni di spiaggia).

2. Per l'individuazione della consistenza della flotta e dei dati riferiti alle singole imbarcazioni iscritte negli Uffici marittimi della Sardegna si fa riferimento al *Fleet Register* aggiornato al 30 giugno 2011, inviato ufficialmente dal Ministero al Servizio Pesca nel Luglio 2011.

In caso di criticità nel raggiungimento della soglia del 70% Argea Sardegna, prima di procedere alla valutazione di non ricevibilità della Dichiarazione di impegno, procede alla verifica di eventuali aggiornamenti del *Fleet Register* successivi alla data di emissione del Bando e antecedenti alla data di presentazione delle Dichiarazioni di impegno

3. Qualora il Gruppo proponente decida di presentare un PLG limitando la propria rappresentatività a un sottoinsieme della flotta caratterizzato dal sistema di pesca utilizzato, con riferimento alla suddivisione riportata al punto 4.2 del Bando, esso può scegliere soltanto i seguenti segmenti di flotta:

- A+B (pari all'intera flotta)
- A o B
- A1 o A2 o B1 o B2 (da considerarsi singolarmente)
- eventuale suddivisione ulteriore per sistema utilizzato dalle imbarcazioni, secondo la classificazione dei sistemi di pesca di cui al D.M. 26 luglio 1995, art. 11 (circuizione, sciabica, strascico, volante, traino per molluschi, draga idraulica, rastrello da natante, attrezzi da posta, rete da posta derivante, ferrettara, palangari, lenze, arpione).

4. Il gruppo sceglie la forma costitutiva che ritiene più adeguata per le proprie esigenze tra tutte le forme previste dalla normativa nazionale in quanto né il bando né le disposizioni di attuazione della misura impongono una forma giuridica specifica. Pertanto, nella prima fase (FASE I), possono essere accettate anche forme di associazione semplici, quali l'associazione costituita con scrittura privata registrata, che, tuttavia, nel corso dell'attuazione dei PLG, richiederanno di essere trasformate in forme di aggregazione più idonee a regolare i rapporti e l'azione comune di più imprenditori e l'esigenza di poter gestire importanti problematiche relative all'accesso ed alla gestione delle zone di pesca, quali i consorzi di cui



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

all'art. 2602 del Codice Civile, le società consortili di cui all'art. 2615 ter del C.C., le cooperative di secondo livello, le Organizzazioni di Produttori.

5. Poiché il gruppo al momento della costituzione assume una denominazione, questa può essere inserita all'inizio della dichiarazione di cui al modello Allegato 1, anche in assenza di campo specifico.
6. Nel caso in cui la forma giuridica prescelta non richieda l'apertura di una partita iva il Gruppo può essere individuato con il solo codice fiscale.
7. In conformità al Regolamento (CE) 1198/2006 e al Programma Operativo nazionale, il Gruppo proponente deve essere un'associazione di pescatori, intesi come imprenditori ittici ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 26.05.2004, n. 154, pertanto una singola cooperativa di pesca, anche se raggiunge con le proprie imbarcazioni la soglia di rappresentatività per la marineria dell'Ufficio Marittimo cui fa capo, non può presentare da sola una proposta di PLG in quanto rappresenta un solo soggetto imprenditoriale.
8. Nella compilazione dei modelli allegati al Bando per "armatore" si intende l'impresa ittica che svolge l'attività di pesca con l'imbarcazione. Qualora per una imbarcazione sia stata avviata la procedura di variazione del soggetto armatore, dal proprietario della imbarcazione alla società cooperativa cui il prodotto ittico è conferito, nella compilazione dei modelli può farsi riferimento al soggetto imprenditoriale subentrante a condizione che sia stato stipulato l'atto formale che disciplina l'impegno irrevocabile delle parti a formalizzare la variazione di armatore dell'imbarcazione secondo le procedure di legge e che questo sia allegato alla Dichiarazione di impegno a presentare il PLG.

In fase d'istruttoria di Il FASE ARGEA Sardegna verifica l'avvenuta modifica del soggetto armatore o, comunque, lo stato di avanzamento della procedura.

Il proprietario di ciascuna imbarcazione deve comunque compilare il modello Allegato 3, in quanto soggetto diverso rispetto all'impresa armatrice.

9. Il Codice unico di identificazione aziende agricole identifica, all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole, i soggetti pubblici e privati esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale o della pesca che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale. Esso coincide con il codice fiscale e deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. (rif. D.P.R. 503/1999).

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. I seguenti documenti devono essere trasmesse sia in formato cartaceo che digitale:



*Programma Operativo Nazionale F.E.P.
approvato con Decisione CE n. 7914
dell'11 novembre 2010*

*Guida per l'attuazione del Bando
della misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lett. m) del Regolamento
(CE) 1198/2006*



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- Dichiarazione di impegno a formulare una proposta di PLG (Allegato 1),
- Dichiarazioni di adesione al Gruppo proponente il Piano Locale di Gestione da parte dei rappresentanti legali di tutte le imprese ittiche costituenti il Gruppo (Allegato 2),
- Dichiarazioni di assenso a garantire la disponibilità dell'imbarcazione per tutta la durata dell'applicazione del Piano Locale di Gestione da parte dei proprietari delle imbarcazioni aderenti al Gruppo, qualora questi siano soggetti diversi dall'impresa armatrice, (Allegato 3).

I seguenti documenti possono essere trasmessi anche solo in formato cartaceo:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Gruppo proponente,
 - copie conformi delle licenze di pesca di tutte le imbarcazioni coinvolte nella presentazione del PLG,
 - certificati della Camera di Commercio di tutte le imprese ittiche costituenti il Gruppo.
2. Con riferimento al punto 11.3 del Bando, nei modelli Allegati 1, 2 e 3 sono ritenute "informazioni non essenziali" ai fini della non ricevibilità delle dichiarazioni di impegno quelle per le quali è prevista la dicitura "selezionare se d'interesse" o quelle che non siano applicabili al caso specifico.
3. Oltre alle irregolarità indicate al punto 11.3 del Bando sono da considerarsi irricevibili le dichiarazioni di impegno a formulare una proposta di PLG che non siano accompagnate dalla seguente documentazione:
- dichiarazioni di adesione al Gruppo proponente il Piano Locale di Gestione, debitamente compilate e sottoscritte da parte dei rappresentanti legali di tutte le imprese ittiche costituenti il Gruppo (Allegato 2),
 - dichiarazioni di assenso a garantire la disponibilità dell'imbarcazione per tutta la durata dell'applicazione del Piano Locale di Gestione, debitamente compilate e sottoscritte da parte di tutti i proprietari delle imbarcazioni aderenti al Gruppo che siano soggetti diversi dall'impresa armatrice (Allegato 3),
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Gruppo proponente.
4. L'assenza della seguente documentazione a corredo della Dichiarazione d'impegno non costituisce motivo di esclusione. Essa può essere integrata entro e non oltre 15 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta di integrazione:
- copie conformi delle licenze di pesca di tutte le imbarcazioni coinvolte nella presentazione del PLG
 - certificati della Camera di Commercio di tutte le imprese ittiche costituenti il Gruppo,



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- fotocopie di documento di identità dei sottoscrittenti la dichiarazione di impegno a formulare una proposta di PLG (Allegato 1), le dichiarazioni di adesione al Gruppo proponente il Piano Locale di Gestione da parte dei rappresentanti legali di tutte le imprese ittiche costituenti il Gruppo (Allegato 2) e le dichiarazioni di assenso a garantire la disponibilità dell'imbarcazione per tutta la durata dell'applicazione del Piano Locale di Gestione da parte dei proprietari delle imbarcazioni aderenti al Gruppo, qualora questi siano soggetti diversi dall'impresa armatrice (Allegato 3),
- *curriculum vitae* dei consulenti individuati per la predisposizione del Piano e le sue eventuali rielaborazioni, dei consulenti individuati per la valutazione in itinere ed ex-post, del/dei responsabile/i scientifico/i dell'istituto di ricerca pubblico o privato (riconosciuto ai sensi del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss. mm. ii. E dell'art. 64 del DPR 11 luglio 1980, n. 382) individuato per il monitoraggio scientifico.